

	President e Compon enti	Gualtiero Mazzi Nerino Chiereghin Fabrizio Comencini Marco Mazzoni Nicoletti Luigi Perissinotto
	Dirigente	

### Deliberazione n. 29 del 21 aprile 2021

OGGETTO: Definizione della controversia G. M. / TIM SPA (KENA MOBILE)  
(GU14/322388/2020).

#### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

**Preso atto** che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Gualtiero Mazzi	X	
Nerino Chiereghin	X	
Fabrizio Comencini	X	
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Luigi Perissinotto	X	

**Preso atto** altresì della presenza del dott. Claudio Giulio Rizzato, Dirigente Capo del Servizio Diritti della Persona del Consiglio regionale del Veneto e della presenza del dott. Giorgio Marsiglio, delegato dallo stesso alla verbalizzazione;

**Vista** la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 3 "*Funzioni del Presidente*";

**Visto** il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "*Verbale delle sedute*";

**Preso atto** che il Presidente ha designato quale Relatore il dott. Claudio Giulio Rizzato, Dirigente Capo del Servizio Diritti della Persona del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

**Vista** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

**Vista** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

**Visto** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

**Visto** l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)*" ai sensi del quale "*Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999*" (comma 1) e, in particolare, la "*istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati*" (comma 2, lettera z);

**Vista** la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

**Vista** la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

**Vista** la “Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

**Vista** l'istanza di G. M. del 03/09/2020 acquisita con protocollo n. 0359885 del 03/09/2020;

**Visti** gli atti del procedimento;

**Considerato** quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'utente, in data 09/07/2019, con richiesta nr. 09YP6GD7YH formulava una richiesta di trasloco della linea da XXX in XXX cap. XXX a - Via XXX XXX cap. XXX. La Tim si impegnava a completare il trasloco entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione, ma la linea non è stata traslocata e pertanto dopo numerosi reclami al 187, in data 28/09/2019 chiedeva la cessazione del contratto senza costi e/o penali e la corresponsione degli indennizzi previsti dall'allegato A della Delibera 347/18/CONS.

Con memoria di replica depositata in data 04.11.2020 l'utente precisa quanto segue:

Il sig. G. ha chiesto di traslocare in data 24/06/2019 ed in data 09/07/2019 reiterava la richiesta on line. La Tim, invece, non attuava il trasloco e così l'utente prima reclamava a mezzo call-center in data 07/08/2019 e poi essendo trascorsi più di tre mesi dalla richiesta di trasloco, senza che lo stesso fosse attuato in data 28/09/2019 chiedeva la cessazione della linea.

#### **SULLE ECCEZIONI DI TIM**

La Tim sostiene che il ritardo di trasloco non è imputabile a Tim, in quanto trattandosi di utenza fibra, bisognava procedere all'inversione fibra-adsl. Sostiene ancora Tim che: “- l'indirizzo di destinazione trasloco risultava Oltre il Perimetro Abitato (O.P.A.). Questa condizione necessitava di uscita tecnico per sopralluogo e verifica condizioni in sito, per eventuale posa di pali, ed eventuale preventivo di spesa”. Si osserva, invero, che tale asserzione rende colpevole la convenuta nei confronti dell'utente, per non aver correttamente informato l'utente sin dal principio. La Tim, non ha mai comunicato all'utente di dover effettuare la conversione da fibra ad adsl, non ha comunicato di dover procedere alla posa di pali, né tantomeno ha mai presentato un preventivo di spesa.

L'utente, non ha nemmeno ricevuto riscontro circa la richiesta di chiusura del contratto del 28/09/2019.

La Tim sostiene di aver contattato l'utente in data 29/10/2019 per poter fissare un appuntamento con lo stesso; in altre parole la Tim voleva fissare un appuntamento con il tecnico un mese dopo la richiesta di risoluzione del contratto, ben quattro mesi dopo la richiesta di trasloco.

La Tim, sin dal primo momento della richiesta è stata resa edotta dei due indirizzi, quello di partenza e quello di destinazione e dunque avrebbe dovuto comunicare all'utente del problema della conversione fibra- adsl e del problema che la seconda abitazione fosse oltre il limite dell'abitato; sin da subito avrebbe dovuto mandare il tecnico per il preventivo di spesa.

La Tim, invece, ha lasciato l'utente nell'assoluta incertezza circa l'attuazione del trasloco.

Il sig. G., ha effettuato alla Tim innumerevoli telefonate per informarsi circa lo stato della pratica e poi lo stesso non ricevendo chiarimenti, in virtù del protrarsi del tempo, ha deciso di disdire.

#### **SULLA DOMANDA DI RIMBORSO E DI STORNO**

Si insiste per l'accoglimento della richiesta di storno di tutte le fatture.

Si evidenzia che le fatture per le quali Tim continua ad esigere il pagamento, sono tutte successive alla data di richiesta di trasloco e successive alla richiesta di cessazione del 28/09/2019 e per questo motivo non sono dovute.

#### **SULLA MANCATA RISPOSTA AI RECLAMI**

In merito alle richieste formulate circa la mancata risposta al reclamo, appare alquanto evidente che nessuna risposta ai reclami sia stata fornita.

Nessuna risposta circa le richieste di storno. Nessuna risposta circa le richieste di indennizzo. Chi scrive rammenta a se stesso che “la ratio sottesa all'obbligo dell'operatore di dare riscontro ai reclami dell'utente sta nell'opportunità di instaurare e garantire una corretta dialettica tra le parti contrattuali” (Agcom Delibera n. 57/11/CIR). Dialettica che nel caso di specie non si è instaurata.

Invero “La finalità di prevedere l'obbligatorietà della risposta scritta al reclamo è quella di fornire all'utente un riscontro chiaro ed esaustivo, idoneo a riequilibrare le posizioni delle parti di un rapporto che fisiologicamente nasce come squilibrato in favore dell'operatore, data la struttura organizzata con cui esso opera.” (Corecom Lombardia Delibera n. 10/11). “Non è conforme a tali requisiti un riscontro che risulti essere del tutto generico, e che non soddisfi nessuna delle richieste di chiarimento avanzate dall'utente,

limitandosi a reiterare dati già noti. Esso pertanto si traduce di fatto in una mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, e fonda perciò il diritto dell'utente al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo" (Corecom Lombardia Delibera n. 35/11).

#### SULLA PERDITA DEL NUMERO DI TELEFONO.

La Tim sostiene di non essere tenuta alla corresponsione dell'indennizzo previsto dalla delibera per la perdita del numero di telefono "dato che è stato lo stesso istante - a richiedere la cessazione dell'utenza in data 28.09.2019, come risulta dalla documentazione già agli atti."

Tale asserzione è priva di fondamento in quanto si rammenta che l'utente ha chiesto la cessazione dopo più di tre mesi di mancato trasloco, di mancata risposta ai reclami e di continue emissioni di fatture per servizi non erogati, visto che l'utente ha chiesto il trasloco in quanto trasferitosi in altra residenza.

Vero è che, è stato il comportamento di Tim s.p.a., ad indurre l'istante a chiedere la disdetta, per non aver attuato il trasloco.

Chi scrive rammenta a se stesso che l'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio. Nell'adempire le parti devono usare la diligenza del buon padre di famiglia, per evitare di incorrere nella responsabilità contrattuale.

La diligenza, inoltre, con cui Tim S.p.a. avrebbe dovuto agire non è quella ordinaria bensì quella qualificata, in conformità a quanto prescritto dall'art. 1176 c.c., comma 2, onde evitare di cagionare danni agli utenti/consumatori.

Per quanto concerne la fattispecie de qua, Tim si è comportata, senza timore di smentita, con assoluta negligenza.

#### SUI PRINCIPI DI TRASPARENZA

Si ritiene, infatti, che il comportamento di Tim s.p.a. si sia posto, altresì, in contrasto con i principi di correttezza, trasparenza e buona fede. Questo modo di procedere è in danno all'utente e favorisce i gestori che, in questo modo, continuano ad incassare importi per servizi non erogati da un utente-consumatore che, essendosi trasferito e non dimorando più nel precedente domicilio "vecchia abitazione", non può per ovvie ragioni logistiche fruire di alcun servizio. Invero si crede che la Tim, così come altri gestori, allorché non possono procedere al trasloco, responsabilmente non lo comunicano, proprio per continuare a percepire somme di danaro, per servizi di fatto non erogati, non avendo l'utente la possibilità di utilizzarli. Importi, non dovuti per servizi non più utili e dunque non richiesti, che devono essere restituiti o stornati. Alla luce di quanto chiarito, si insiste nel ritenere che il comportamento di Tim S.p.a. si sia posto in contrasto con i principi di correttezza, trasparenza e buona fede cui deve essere permeato il comportamento delle parti in un contratto e ancor di più il comportamento degli operatori "qualificati" che predispongono essi stessi le regole contrattuali cui far aderire gli utenti. L'art. 2. nr. 2 del Codice del Consumo, in merito, così recita: " Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo i principi di buona fede, correttezza e lealtà; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali.

In particolare, la correttezza esprime l'esigenza che, durante la formazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale, le parti si comportino secondo i canoni della lealtà e solidarietà; la trasparenza deve assicurare la chiarezza delle clausole contrattuali ed un'adeguata informazione nel corso delle trattative e dell'esecuzione del contratto; la buona fede, come principio fondamentale, risulta 7 richiamata più volte non solo dal codice civile precisamente negli artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 1460 c.c., ma anche dal Codice del Consumo, reinterpretata con riferimento ai diritti ed alla tutela del consumatore. Appare evidente a chi scrive che Tim S.p.a. a dispetto del Codice Civile, Codice del Consumo e dell'impegno assunto con la Carta dei Servizi non ha, in nessuna occasione, avuto cura di informare preventivamente il sig. G. M. circa gli impedimenti tecnici che hanno ostacolato l'attuazione del trasloco, noti a Tim sin dalla richiesta.

La Tim S.p.a., non solo non si è attivata per risolvere le problematiche, ma ha continuato ad emettere fatture non dovute. Si reputa, quindi, che Tim s.p.a. non abbia agito con la diligenza qualificata dovuta e che la sua condotta possa essere qualificata scorretta ai sensi dell'art. 20 n. 2 del codice del consumo ed anche ingannevole ai sensi dell'art. 21 n. 2 lettera b "2. Tale comportamento viene qualificato dall'art. 20 n. 2 del codice del consumo come scorretto." Una pratica commerciale e' scorretta se è contraria alla diligenza professionale" ed anche ingannevole ai sensi dell'art. 21 n. 2 lettera b "2. E' altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, comporta: b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di 8 un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice. "

#### SUL POTERE DECISIONALE DI CORECOM ED AGCOM.

In ordine alle ulteriori richieste di indennizzo formulate, circa l'attivazione dei servizi non richiesti ed alla debenza degli indennizzi domandati, si mette in luce che la richiesta di cessazione del contratto è stata formulata in data 28/09/2019, mentre la chiusura del contratto è stata attuata, secondo quanto scrive Tim

nelle memorie in data 08/04/2020, in ogni caso, ci si rimette all'III.ma Autorità, affinché ai sensi dell'art. 19 nr. 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS. disponga circa le richieste di rimborso e di indennizzo: "L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità". Vale il principio da mihi factum dabo tibi ius.

#### SULLE SPESE DI PROCEDURA.

Si insiste anche per la liquidazione delle spese di procedura, visto che la presenza del legale, anche nelle procedure conciliative si rende sempre più necessaria, in considerazione dell'impegno profuso dalle società telefoniche, che per il loro modo di illustrare i fatti e di supportarli tecnicamente ed in diritto, rendono altresì gravosa al consumatore la difesa dei propri diritti. Ci si riserva, inoltre, di agire in futuro, anche per il giusto risarcimento dei danni innanzi all'Autorità Giudiziaria competente, azione che ci si riserva sin da ora di intraprendere.

Tanto esposto l'istante chiede di:

- i. accertare e dichiarare illegittima la condotta assunta da Tim s.p.a. in quanto contraria ai principi di diligenza, correttezza e buona fede ed in contrasto con gli obblighi di informazione di cui agli artt. 47, 52 e 53 per tutti i motivi esposti in atto;
- ii. accertare e dichiarare come non dovute tutte le fatture emesse dopo la richiesta di migrazione del 24/06/2019 e/o dopo la richiesta di cessazione del contratto del 28/09/2019 con eventuale ritiro delle pratiche di recupero crediti a spese di Tim s.p.a.;
- iii. condannare Tim s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere in favore del sig. G. M., l'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A della Delibera 347/18/CONS, per il mancato trasloco della linea fissa per un importo pari ad €.607,50 (€. 7,50x81gg. dal 09/07/2019 al 28/09/2019), e/o alla diversa somma che sarà ritenuta congrua;
- iv. condannare Tim s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere in favore del sig. G. M., l'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A della Delibera 347/18/CONS, per il mancato trasloco di internet per un importo pari ad €.607,50(€. 7,50x81 gg. dal 09/07/2019 al 28/09/2019) e/o alla diversa somma che sarà ritenuta congrua;
- v. condannare Tim s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere in favore del sig. G. M., l'indennizzo ex art. 10 all. A Delib. 347/18/CONS per la perdita del numero di telefono pari ad €. 400,00 (essendo la linea attiva dal 2016 come da fattura depositata); e/o alla diversa somma che sarà ritenuta congrua;
- vi. condannare Tim s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere in favore del sig. G. M., l'indennizzo previsto dall'art. 12 all. A Delib. 347/18/CONS pari ad €. 300,00; e/o alla diversa somma che sarà ritenuta congrua;
- vii. condannare Tim, in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere in favore del sig. G. M., al pagamento di ogni ulteriore indennizzo e/o sanzione per tutte le violazioni di legge perpetrate dalla suddetta società e che saranno individuate dall'III.ma Autorità adita;
- viii. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari per il presente intervento (oltre rimb., forf. su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge) in favore dell'avv. Onofrio Castiglia per fattone anticipo

## 2. La posizione dell'operatore

In data 24.6.19 l'istante chiedeva il trasloco della linea 049579XXXX come Fibra; - l'indirizzo di destinazione non risultava coperto da Fibra e, dunque, in data 9.7.19 veniva emesso nuovo ordinativo di trasloco con contestuale inversione da Fibra a ADSL - l'indirizzo di destinazione trasloco risultava Oltre il Perimetro Abitato (O.P.A.). Questa condizione necessitava di uscita tecnico per sopralluogo e verifica condizioni in sito, per eventuale posa di pali, ed eventuale preventivo di spesa.

In data 29.10.19, dopo aver espletato tutta l'attività tecnica necessaria, il gestore contattava l'utente per fissare l'appuntamento. In detta occasione l'istante rifiutava l'appuntamento chiedendo la cessazione della linea (circostanza pacifica); - la linea veniva dunque cessata in data 8.4.2020.

Chiarito quanto sopra, è dunque evidente che il ritardo nella procedura di trasloco non è imputabile a TIM, in quanto l'indirizzo di destinazione era "Oltre Perimetro Abitato" e, conseguentemente, la richiesta di indennizzo per ritardato/mancato trasloco dovrà essere necessariamente rigettata.

Tuttavia, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le pretese avversarie venissero accolte, l'indennizzo per mancato trasloco dovrà essere calcolato dal 19.7.19 al 28.9.19, per un totale complessivo di € 540,00.

Neppure la richiesta di indennizzo per perdita della numerazione potrà essere accolta, posto che la linea è stata cessata su espressa richiesta dello stesso utente (circostanza pacifica).

Né potrà venire riconosciuto alcunché per la ritardata cessazione della linea, in quanto fattispecie non indennizzabile.

Per completezza espositiva si evidenzia che ad oggi persiste un insoluto di € 263,50 che dovrà essere integralmente saldato o comunque compensato con gli indennizzi che dovessero essere ritenuti eventualmente dovuti

CHIEDE quindi, previa verifica della correttezza del proprio operato, il rigetto delle domande avversarie.

### 3. Motivazione della decisione

All'esito delle risultanze istruttorie si ritiene che le richieste dell'istante possano essere parzialmente accolte.

Per quanto riguarda la richiesta sub i) si ritiene che la stessa non possa essere accolta nella misura in cui non spetta al Corecom accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento di Tim, dovendosi, infatti limitare a disporre rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Per quanto riguarda la richiesta sub ii) si ritiene che la stessa possa essere accolta: in proposito, si ritiene, infatti, che a causa del mancato trasloco, non certo imputabile all'utente, la linea diviene teoricamente non utilizzabile, di tal ché si ritiene che tutte le fatture emesse a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di trasloco - e quindi dal 24.07.19 - debbano essere stornate.

Per quanto riguarda la richiesta sub iii) si ritiene che la stessa possa essere accolta: il Gestore, infatti, non ha documentalmente provato di aver informato l'utente che avrebbe dovuto effettuare la conversione da fibra ad adsl, che vi era la necessità di procedere alla posa di pali, né tantomeno ha mai presentato un preventivo di spesa, di tal ché si ritiene che ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 4, comma 1 del regolamento sugli indennizzi (allegato A, delibera Agcom n. 347/18/CONS.) che viene così determinato: dal 19.07.2019 (decimo giorno successivo alla richiesta del 09.07.19, in quanto TIM, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto, deve predisporre il trasloco entro 10 giorni dalla richiesta del cliente) al 28.09.2019 data in cui l'utente ha chiesto la chiusura del contratto, per complessivi € 532,50= (€ 7,50 x 71 giorni):

Per quanto riguarda la richiesta sub iv) si applicano gli stessi criteri e le stesse motivazioni di cui al punto sub iii) e pertanto, per il ritardo nel trasloco del servizio internet, viene riconosciuto l'importo di € 532,50=.

Per quanto riguarda la richiesta sub v) di indennizzo per la perdita della numerazione, si ritiene che la stessa non possa essere accolta, in quanto la linea è stata cessata su espressa richiesta dell'utente;

Per quanto riguarda la richiesta sub vi) si ritiene che la stessa possa essere accolta, in quanto TIM non ha prodotto in atti alcun riscontro formale al reclamo che l'utente ha inviato in data 28.09.19 di tal ché si ritiene che ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 12, comma 1 del Regolamento sugli indennizzi, che viene, quindi, determinato nella sua quantificazione massima pari a € 300,00=;

Per quanto riguarda la richiesta sub vii) si ritiene che la stessa sia già stata assolta nella misura in cui, per quanto sopra evidenziato, sono già stata individuate e finanche riconosciute le fattispecie di indennizzo riferibili al caso *de quo*;

Per quanto riguarda, infine, la richiesta sub viii) si ritiene congruo riconoscere l'importo di € 100,00= a titolo di spese di procedura.

**Considerato** che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. L'accoglimento parziale dell'istanza di G. M. nei confronti di TIM S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

La società TIM S.p.A. è tenuta:

- a stornare tutte le fatture emesse successivamente alla data del 24.07.2019;
  - a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'importo di € 532,50= a titolo di indennizzo per il ritardo nel trasloco della linea voce;
  - a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'importo di € 532,50= a titolo di indennizzo per il ritardo nel trasloco della linea internet;
  - a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'importo di € 300,00= a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo;
  - a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'importo di € 100,00= a titolo di spese di procedura.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
  3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente  
Dott. Claudio Giulio Rizzato

Il Presidente  
Avv. Gualtiero Mazzi

Il verbalizzante  
Dott. Giorgio Marsiglio